

Disciplina delle unioni civili

La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze è stata introdotta in Italia con la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016), in vigore dal 5 giugno 2016.

Il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 ha approvato i decreti legislativi che, attuando la delega al governo nella materia, adeguano alla legge le disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e coordinano le norme del diritto interno con quelle del diritto internazionale.

Costituzione delle unioni civili

La legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Un'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso **si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile** ed alla presenza di due testimoni. L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all'ufficiale dello Stato Civile, di assumere un **cognome comune**, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell'unione civile le parti **acquistano gli stessi diritti e doveri**.

In particolare da essa discendono:

- l'obbligo di assistenza morale e materiale;
- l'obbligo di coabitazione;
- l'obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza.

Regime patrimoniale

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Diritto successorio

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Impedimento o nullità

L'unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell'unione

L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione

Come fare

1. Come prima cosa è necessario contattare il Comune per l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari
2. Una volta acquisiti i documenti, gli interessati verranno convocati per formalizzare la richiesta al fine della successiva celebrazione della costituzione dell'unione civile, che non potrà avvenire prima di 15 giorni
3. Celebrazione dell'unione civile: si costituisce mediante dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile da entrambe le parti contraenti, alla presenza di due testimoni.

Per informazioni

Ufficio di Stato Civile tel. 0331 980405 int.1 int.1 – mail anagrafe@comune.caronnovaresino.va.it

Link alle norme

Legge 20.05. 2016 n. 76: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76!vig=
D.lgs.n. 5/2017: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;5!vig=
D.lgs.n. 6/2017: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;6!vig=
D.lgs.n. 7/2017: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;7!vig=